

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 1254

DEL 07.04.2009

Oggetto: **POR Sardegna 2000-2006 - Misura 4.9/I comparto orticolo - Annualità 2006.**
Ricorso gerarchico della ditta "Su Cunzatu de Vitale" (prot. n. 6553 del 13/05/2008 e n. 6785 del 16/05/2008) - Accoglimento parziale.

Il Direttore Generale

- VISTA** la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13;
- VISTA** la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31;
- VISTO** lo Statuto dell'Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 25/37 del 3/7/2007;
- VISTA** la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione n. 16 del 19/02/2007 di nomina del Direttore Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna;
- VISTO** Il POR Sardegna 2000-2006 Misura 4.12 A (Agriturismo) - Annualità 2006;
- VISTO** il ricorso gerarchico proposto dalla ditta "Su Cunzatu de Vitale" avverso il provvedimento prot. n. 3910 del 09/04/2009 con il quale il Direttore del Servizio Territoriale del Nuorese ha rigettato la domanda di accesso al finanziamento in oggetto;
- ESAMINATE** le osservazioni e i documenti trasmessi dal Direttore del Servizio Territoriale del Nuorese con con nota prot. n.7198 del 13/06/2008;
- PREMESSO** che il 15/09/2006 la ditta "Su Cunzatu de Vitale" ha presentato istanza di ammissione ai benefici in oggetto per la realizzazione di alcune opere. Al punto 4.6 della domanda ("Requisiti che determinano priorità") la Ditta ha dichiarato che *"il progetto è cantierabile, completo cioè di tutte la autorizzazioni*

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 1254

DEL 07.04.2009

necessarie per l'avvio dei lavori". Sulla base della suddetta dichiarazione, in sede istruttoria alla Ditta sono stati attribuiti 10 punti di priorità;

PREMESSO che il 22/11/2007 il Servizio Territoriale ha chiesto alla Ditta di presentare documenti integrativi, fra cui "*Copia della concessione edilizia/Autorizzazione edilizia/Denuncia di inizio attività, relativa alle opere.....rilasciata dal Comune competente per territorio*

PREMESSO che il 19/12/2007 la Ditta ha prodotto, fra l'altro, copia della Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) presentata al Comune il 13/09/2006, ma non la concessione edilizia. Pertanto, con verbale del 06/03/2008, il tecnico istruttore ha proposto il rigetto dell'istanza poiché il progetto non era completo di tutte le autorizzazioni necessarie per l'avvio dei lavori;

PREMESSO che con nota del 12/03/2008, è stato comunicato alla Ditta il preavviso di rigetto per mancata dimostrazione del requisito della cantierabilità, dichiarato nella domanda;

PREMESSO che nella memoria (pervenuta al Servizio il 27/03/2008) la Ditta ha dichiarato di aver presentato al Comune la D.I.A. prima della richiesta di finanziamento e di aver contestualmente richiesto anche la concessione edilizia per le opere "per le quali riteneva fosse necessario";

PREMESSO che le argomentazioni proposte dalla Ditta non sono state considerate congrue dal Servizio Territoriale, che il 12/04/2008 ha notificato all'interessata il rigetto dell'istanza di finanziamento;

PREMESSO che su richiesta della Ditta, il 21/07/2008 si è svolta l'audizione della legale rappresentante, Signora Piras Giovanna, assistita dal tecnico progettista. Secondo quest'ultimo, il 90% circa dei lavori poteva essere avviato ed eseguito con la sola D.I.A. presentata al Comune il 13/09/2006. La Signora Piras ha ribadito che contestualmente alla D.I.A. aveva presentato una

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 1254

DEL 07.04.2009

richiesta di concessione edilizia e si riservava di produrne copia. Comunque, poiché la richiesta di concessione edilizia è rimasta priva di riscontro, la Ditta ha presentato una nuova domanda di concessione il 05/06/2007, anch'essa inevasa. Infine, una terza richiesta di concessione edilizia, presentata il 12/03/2008, è stata accolta dal Comune il 15/03/2008;

VISTA

la comunicazione notificata il 27/02/2009, con la quale la Ditta è stata invitata a presentare la documentazione comprovante il possesso del requisito della cantierabilità entro il termine perentorio di 7 giorni; in caso di esito istruttorio positivo, il Servizio Territoriale avrebbe adottato una determinazione di concessione e la Ditta avrebbe dovuto eseguire e rendicontare i lavori entro il 31/03/2009, pena la revoca del provvedimento.

CONSIDERATO

che la richiesta di integrazione documentale, avanzata dal Servizio Territoriale il 22/11/2007, per la sua formulazione poteva generare il convincimento che la presentazione della concessione edilizia fosse sostituibile a tutti gli effetti dalla D.I.A.;

CONSIDERATO

che la Ditta non ha dimostrato di aver presentato la prima richiesta di concessione edilizia contestualmente alla D.I.A. Inoltre, la seconda istanza di concessione edilizia è rimasta anch'essa inevasa;

CONSIDERATO

che l'ultima richiesta di concessione edilizia, approvata dal Comune, come si evince dalla D.I.A. presentata il 18/03/2008, include alcune opere progettuali non indicate nella prima D.I.A. Tra queste figura la realizzazione di un capanno tipico, per il quale è necessario l'ottenimento della concessione edilizia, come confermato verbalmente dall'Ufficio Tecnico del Comune;

CONSIDERATO

che in risposta alla comunicazione del 25/02/2009, il 12/03/2009 la Ditta ha lamentato l'esiguità dei tempi proposti da ARGEA per la realizzazione e rendicontazione delle opere e non allegato alla suddetta nota la documentazione richiesta.

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 1254

DEL 07.04.2009

VISTO il parere dell'Area di Coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale, pervenuto con nota prot. n. 3552 del 30/03/2009;

Tutto ciò premesso e visto

DETERMINA

- ART. 1** di rigettare il ricorso gerarchico della ditta "Su Cunuzatu de Vitale" in merito all'attribuzione dei 10 punti di priorità;
- ART. 2** di disporre il reinserimento della Ditta nella graduatoria delle domande ammissibili, attribuendo alla stessa la posizione risultante dalla decurtazione del punteggio premiante;
- ART. 3** di incaricare il Direttore del Servizio Territoriale del Nuorese di predisporre gli atti necessari alla rettifica della graduatoria, come sopra specificato;
- ART. 4** di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale del Nuorese affinché la notifichi alla ditta interessata, che può proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica medesima;
- ART. 5** di far pubblicare la presente Determinazione nell'Albo delle Pubblicazioni presso il Servizio Territoriale competente, nonché nella rete telematica interna e nel sito www.sardegnaagricoltura.it.

Il Direttore Generale
Gianni Ibba